

**ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL 24 MAGGIO 2006  
PER LA REGIONE LAZIO**

Oggi, 10 novembre 2006, a Roma,

TRA

la Lega Regionale delle Cooperative., rappresentata dai Sigg. Maurizio Giachi, Aldo Ravera;

la Confcooperative....., rappresentata dai Sigg. Benito Ciucci, Pier Cesare Mosca;

l'AGCI....., rappresentata dai Sigg. Marino Ianni, Eugenio De Crescenzo;

E

la FILLEA-CGIL....., rappresentata dai Sigg. Sandro Grugnetti, Roberto Cellini;

la FILCA-CISL....., rappresentata dai Sigg. Stefano Macale, Paolo Ivano Cuccello;

la FENEAL-UIL....., rappresentata dai Sigg. Francesco Sannino,  
Fabrizio Franceschilli

è stata raggiunto il seguente accordo integrativo al CCNL 24/05/2004 per i dipendenti delle Cooperative di produzione e lavoro, valevole per la regione Lazio.

**ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (OPERAI E IMPIEGATI)**

In attuazione dell'art. 6 del vigente CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 24/05/2004, dell'accordo del 30/03/2006 per il rinnovo della parte economica del 2° biennio di vigenza del CCNL, viene determinato l'elemento economico territoriale (EET) in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135.

Per determinare l'elemento economico territoriale, le parti hanno valutato l'andamento del settore edile nella regione Lazio, tenendo conto dei risultati e dei sotto elencati indicatori:

- numero di imprese e lavoratori iscritti presso le Casse Edili provinciali e l'Edilcassa del Lazio e monte salari risultante;
- numero di ore complessivamente denunciate alle Casse Edili provinciali e all'Edilcassa del Lazio;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati regionalmente;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;
- numero di ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- P.I.L. del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Per quanto riguarda le Casse Edili provinciali e l'Edilcassa del Lazio, si è fatto riferimento all'esercizio 1/10/2004 - 30/9/2005; per gli altri indicatori si è preso atto dei dati conosciuti al momento della valutazione dell'elemento economico territoriale.

Le parti, nel darsi atto che l'elemento economico territoriale viene definito sul presupposto dell'applicazione della L. 135/1997, si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno di vigenza del presente contratto integrativo per valutare e aggiornare gli indicatori, l'anno di riferimento ed i suoi risultati, al fine della conferma o della variazione dell'elemento economico stesso.

In relazione a quanto sopra, l'elemento economico territoriale di cui all'art. 6 del CCNL 24/05/2004 è fissato, a decorrere dal 1° novembre 2006 nella misura del 3% della paga base e di stipendio contrattualmente in vigore al 1° marzo 2006 e, a decorrere dal 1° settembre 2007, a seguito di un incontro tra le parti da tenersi possibilmente entro la prima quindicina del mese di luglio 2007 che dovrà valutare la tenuta del quadro economico complessivo, nella misura di un ulteriore 4% della paga base e di stipendio contrattualmente in vigore al 1° marzo 2006.

Pertanto, con le decorrenze e nel rispetto delle condizioni sopra citate, la rinegoziazione assumerà in via presuntiva i seguenti valori:

<b>livelli</b>	<b>categorie</b>	<b>paga base</b>	<b>rinegoziazione 3% (dal 01/11/06)</b>	<b>rinegoziazione 4% (dal 01/09/07)</b>
8	impiegati	1.539,25	46,18	61,57
7	impiegati	1.292,96	38,79	51,72
6	impiegati	1.108,25	33,25	44,33
5	impiegati	942,03	28,26	37,68
5	operai	5,45	0,16	0,22
4	impiegati	840,42	25,21	33,62
4	operai	4,86	0,15	0,19
3	impiegati	781,95	23,46	31,28
3	operai	4,52	0,14	0,18
2	impiegati	701,90	21,06	28,08
2	operai	4,06	0,12	0,16
1	operai	3,56	0,11	0,14

Le parti si danno nuovamente atto che la struttura delle erogazioni di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 6 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Ancora in attuazione dell'accordo del 30/03/2006, con decorrenza 1° novembre 2006, l'importo dell'Elemento Economico Territoriale in atto allo stesso 30/03/2006 sarà conglobato per il 50% nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Il restante 50% sarà conglobato nelle stesse voci di cui in precedenza con decorrenza 1° settembre 2006.

Pertanto l'Elemento Economico Territoriale, l'Indennità Territoriale di Settore e il Premio di Produzione, con le decorrenze e nel rispetto delle condizioni sopra citate assumeranno i valori come di seguito indicato:

livelli		p.prod./ind.terr.s. attuali	EET attuali	p.prod./ind.terr.s. con 1° assorbim. 50%	EET dopo 1° assorbim. + rineg. 3%	p.prod./ind.terr.s. con 2° assorbim. 50%
8	impiegati	182,15	179,67	271,99	136,01	361,82
7	impiegati	162,30	150,92	237,76	114,25	313,22
6	impiegati	139,92	129,36	204,60	97,93	269,28
5	impiegati	120,92	109,96	175,90	83,24	230,88
5	operai	0,73	0,63	1,05	0,47	1,36
4	impiegati	105,25	98,10	154,30	74,26	203,35
4	operai	0,67	0,56	0,95	0,43	1,23
3	impiegati	96,63	91,27	142,27	69,09	187,90
3	operai	0,63	0,52	0,89	0,40	1,15
2	impiegati	87,67	81,93	128,64	62,02	169,60
2	operai	0,58	0,47	0,82	0,35	1,05
1	operai	0,53	0,42	0,74	0,32	0,95

### TRASPORTI (OPERAI E IMPIEGATI)

Il concorso spese per il trasporto urbano viene fissato, a decorrere dal 1° novembre 2006 in € 0,17 (diciassette centesimi) orarie per ogni ora di lavoro normale prestata e quindi con il limite giornaliero di € 1,36 (euro uno e trentasei centesimi) valevole sia per gli operai sia per gli impiegati.

Inoltre, ai lavoratori che utilizzano linee di trasporto extraurbane sarà corrisposto, a presentazione dell'abbonamento, un concorso spese pari al costo dello stesso che comunque non potrà essere superiore a € 47,00 (euro quarantasette/00) mensili.

Nel caso di assunzione o licenziamento nel corso del mese, la somma di cui sopra sarà corrisposta nella misura di 1/3 (un terzo) per ogni decade o frazione di decade del mese in cui il lavoratore ha prestato la propria opera.

### MENSA (OPERAI E IMPIEGATI)

Nelle unità produttive con più di 25 lavoratori dipendenti, l'impresa istituirà, con gestione diretta o mediante ricorso a imprese di ristorazione esterne, il servizio di somministrazione di un pasto caldo così composto:

- primo piatto;
- secondo piatto con contorno e pane;
- un frutto con bevanda.

Il costo di ciascun pasto sarà per 4/5 (quattro quinti) a carico dell'impresa e per 1/5 (un quinto) a carico del lavoratore.

Nelle unità produttive con meno di 25 lavoratori dipendenti ovvero qualora gli stessi, per l'organizzazione del lavoro o per le specifiche mansioni, non possano usufruire del servizio di mensa, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa pari a € 0,56 (cinquantasei centesimi) per ogni ora di lavoro normale prestata e quindi con il limite giornaliero di € 4,48 (euro 4 e quarantotto centesimi) valevole sia per gli operai sia per gli impiegati, a partire dal 1° novembre 2006.

### REPERIBILITA'

Ai lavoratori che, al di fuori del normale orario di lavoro, si rendano disponibili per sopperire ad esigenze non prevedibili ma necessarie per garantire la funzionalità o la sicurezza del cantiere, viene riconosciuta una indennità pari all'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3/a) dell'art. 64 del CCNL e per tutto il periodo per il quale viene richiesta la disponibilità a rendersi reperibili.

### **UTILIZZO DEL MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO**

Agli addetti all'uso del martello demolitore elettrico viene riconosciuta una indennità pari al 5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3/a) dell'art. 64 del CCNL.

### **LAVORI DI SABBIAIATURA**

Agli addetti a lavori di sabbaiatura viene riconosciuta un'indennità pari al 15% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3/a) dell'art. 64 del CCNL.

### **LAVORO CON L'IDROPULITRICE**

Agli addetti all'uso dell'idropulitrice viene riconosciuta un'indennità pari al 10% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3/a) dell'art. 64 del CCNL.

### **UNA TANTUM**

A copertura del periodo intercorrente tra il 1° luglio 2006 ed il 31 ottobre 2006 (vacanza contrattuale di cui all'accordo nazionale 4 febbraio 2002) le parti concordano di erogare a favore dei lavoratori una cifra lorda una tantum onnicomprensiva pari a € 93,83 (novantatre euro e ottantatre centesimi) al 3° livello da riparametrare secondo la scala del CCNL.

livelli	Parametri CCNL	Importo una tantum
8	250	184,71
7	210	155,16
6	180	132,99
5	153	113,04
4	135,5	100,85
3	127	93,83
2	114	84,23
1	100	73,89

### **DECORRENZA E DURATA**

Il presente Contratto Integrativo Regionale ha durata fino al 31 dicembre 2008 salvo diversa previsione a livello nazionale. Una copia sarà trasmessa, a cura della parte datoriale, alle Casse Edili provinciali e all'Edilcassa del Lazio per gli adempimenti di competenza.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore.